

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

Prot. n. 6926
del 15 SET. 2026

ACCORDO

(per la definizione dei rapporti conseguenti agli interventi di ripristino della rete irrigua consortile in Contrada Drasi, agro di Naro, con estinzione del credito mediante compensazione convenzionale sul beneficio irriguo)

Tra

il **Consorzio di Bonifica 3 Agrigento**, con sede legale in Agrigento, Via San Vito n. 2, codice fiscale 93023600849, in persona del Direttore Generale, **Ing. Pieralberto Guarino**, domiciliato per la carica presso la sede consortile, di seguito denominato anche "**Consorzio**";

e

la **Drasy Società Agricola a responsabilità limitata**, con sede in Contrada Drasi s.n.c., Agrigento, partita IVA 03054530849, di seguito denominata anche "**Drasy**" o "**Società**", in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Roberta Manea, C.F. MNA RRT 66T59 Z133Q;

congiuntamente denominate "**Parti**".

Premesso che:

- a) il Consorzio, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, provvede alla gestione, alla vigilanza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti pubblici di bonifica e irrigazione;
- b) le condotte irrigue consortili ubicate in Contrada Drasi, agro del Comune di Naro, individuate negli elaborati tecnici allegati al presente accordo, versavano in condizioni di avanzato ammaloramento, tali da non consentire la fornitura della risorsa idrica;
- c) il ripristino delle predette infrastrutture rivestiva carattere di urgenza, anche in relazione alla necessità di assicurare la continuità del servizio irriguo e di prevenire danni alle colture presenti nel comprensorio;
- d) il Consorzio, in considerazione della carenza di personale operativo, di mezzi d'opera e di risorse immediatamente disponibili, avrebbe potuto procedere all'esecuzione degli interventi soltanto previa predisposizione di una specifica perizia di manutenzione straordinaria e acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e finanziarie, con conseguente allungamento dei tempi di realizzazione;
- e) in tale contesto la Drasy, utilizzatrice del servizio irriguo nella zona interessata, manifestava la propria disponibilità a sostenere anticipatamente i costi necessari al ripristino delle condotte, riservandosi di richiederne successivamente la definizione economica con il Consorzio;
- f) la Drasy provvedeva, per mezzo della Maniscalco Irrigazioni S.r.l., alla realizzazione degli interventi consistenti, principalmente, nello scavo e successivo rinterro, nella posa di circa 1.000 metri di tubazione in PVC DN 160, nella realizzazione dei relativi punti di consegna e idranti, nell'installazione di saracinesche, contatori volumetrici e pezzi speciali di collegamento, nonché nel ripristino dei gruppi di consegna;

g) con nota acquisita al protocollo consortile n. 4949 del 25 agosto 2025, la Drasy comunicava l'avvenuta esecuzione degli interventi e chiedeva il riconoscimento della somma complessiva di € 41.724,00, IVA inclusa;

h) la spesa dichiarata risulta documentata:

- dalla fattura n. 52/A/2025 del 16 luglio 2025, dell'importo di € 15.000,00 oltre IVA, pari a complessivi € 18.300,00;
- dalla fattura n. 55/A/2025 del 22 luglio 2025, dell'importo residuo di € 19.200,00 oltre IVA, pari a complessivi € 23.424,00;

per un imponibile complessivo di € 34.200,00 e un totale di € 41.724,00 IVA inclusa;

i) con Relazione tecnica istruttoria del 24 giugno 2026, il competente Settore tecnico consortile, a seguito dei sopralluoghi, dei rilievi e delle verifiche effettuate sulla documentazione tecnica e contabile prodotta, ha attestato:

- l'effettiva esecuzione degli interventi;
- la corrispondenza delle opere alle finalità per le quali erano state realizzate;
- l'esecuzione a regola d'arte;
- il ripristino della piena funzionalità della rete irrigua;
- la pertinenza delle spese alle lavorazioni effettivamente eseguite;
- la congruità dei prezzi rispetto al vigente Prezzario regionale;
- la piena funzionalità degli interventi eseguiti rispetto alla rete irrigua di proprietà consortile e il conseguente ripristino della regolare erogazione del servizio irriguo;

l) il computo metrico estimativo di verifica redatto dal Settore tecnico consortile ha determinato in € 66.631,81 il valore delle corrispondenti lavorazioni, importo sensibilmente superiore alla spesa imponibile di € 34.200,00 sostenuta dalla Drasy;

m) gli interventi eseguiti hanno prodotto un'utilità oggettiva, effettiva e durevole per il Consorzio, consentendo il ripristino della funzionalità delle dorsali, delle condotte, dei manufatti e degli accessori appartenenti alla rete irrigua di proprietà consortile;

n) le Parti, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria tecnica e della documentazione acquisita, intendono definire in via consensuale ogni rapporto economico conseguente agli interventi eseguiti, prevenendo l'insorgenza di controversie e salvaguardando l'interesse del Consorzio alla corretta gestione delle proprie risorse;

o) la Drasy ha manifestato la propria disponibilità ad accettare che la somma definitivamente riconosciuta sia soddisfatta esclusivamente mediante progressiva compensazione con i contributi relativi al beneficio irriguo annualmente dovuti al Consorzio, rinunciando alla corresponsione immediata in denaro, agli interessi, alla rivalutazione e a ogni ulteriore pretesa connessa agli interventi;

q) le Parti intendono, pertanto, sottoscrivere il presente accordo sotto la condizione sospensiva della sua approvazione con apposito provvedimento amministrativo;

r) il presente accordo sarà allegato al predetto provvedimento e, una volta approvato, ne costituirà parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse e allegati

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne rappresentano il presupposto essenziale.
2. Formano altresì parte integrante del presente accordo:
 - a) la nota della Drasy acquisita al protocollo consortile n. 4949 del 25 agosto 2025;
 - b) la Relazione tecnica istruttoria del 24 giugno 2026;
 - c) il computo metrico estimativo consortile di verifica;
 - d) le fatture n. 52/A/2025 e n. 55/A/2025;
 - e) la planimetria delle condotte e dei punti di consegna;
 - f) la documentazione attestante l'effettivo pagamento delle fatture;
 - g) l'elenco delle partite, degli immobili e delle posizioni contributive intestate alla Drasy interessate dalla compensazione;
 - h) il prospetto iniziale di progressiva estinzione del credito.
3. Il presente accordo sarà allegato al provvedimento amministrativo di approvazione e ne costituirà parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Natura e finalità dell'accordo

1. Il presente atto costituisce accordo diretto a definire ogni rapporto economico conseguente agli interventi descritti nelle premesse.
2. L'accordo non costituisce affidamento retroattivo dei lavori, approvazione ex post di un appalto, sanatoria di una procedura contrattuale né riconoscimento del corrispettivo di un contratto pubblico precedentemente concluso.
3. La definizione economica è convenuta in considerazione:
 - a) dell'utilità oggettivamente acquisita dal Consorzio;
 - b) dell'effettivo esborso sostenuto dalla Drasy;
 - c) dell'accertata congruità tecnica ed economica delle lavorazioni;
 - d) della stabile destinazione delle opere alla rete irrigua consortile;
 - e) dell'interesse pubblico alla definizione bonaria e definitiva del rapporto.
4. Le reciproche concessioni consistono:
 - a) per il Consorzio, nel riconoscimento, subordinatamente all'efficacia dell'accordo, dell'utilità acquisita e del relativo credito nella misura prevista dall'articolo 4;
 - b) per la Drasy, nell'accettazione della modalità pluriennale di estinzione del credito mediante compensazione sul beneficio irriguo, senza pagamento immediato, interessi o rivalutazione, nonché nella rinuncia a ogni ulteriore pretesa connessa agli interventi.

Articolo 3 – Titolarità consortile e ricognizione tecnica degli interventi

1. Le dorsali, le condotte, i manufatti e gli impianti interessati dagli interventi descritti nelle premesse appartengono alla rete irrigua di proprietà del Consorzio.
2. Gli interventi eseguiti dalla Drasy hanno avuto esclusivamente natura ripristinatoria e manutentiva e non determinano l'acquisto, il trasferimento o il riconoscimento in favore della stessa di alcun diritto reale, personale o patrimoniale sulle infrastrutture consortili.
3. I materiali, gli apparecchi e gli accessori installati in sostituzione o a integrazione di quelli preesistenti costituiscono parte della rete irrigua consortile per effetto della loro incorporazione nelle relative infrastrutture, senza necessità di alcun atto di trasferimento da parte della Drasy.
4. Successivamente all'efficacia del presente accordo, il competente Settore consortile redigerà un verbale finalizzato ad attestare il ripristino della funzionalità della rete. In detta occasione la rete verrà messa in pressione e i tecnici del Consorzio dovranno verificare la perfetta funzionalità nonché l'assenza di perdite o malfunzionamenti. Nel caso in cui la rete oggetto degli interventi di cui al presente Accordo dovesse in qualsiasi modo non essere rispondente alle esigenze e/o dovesse presentare malfunzionamenti e/o vizi costruttivi il presente Accordo perderà di efficacia.
5. La Drasy si impegna a mettere a disposizione del Consorzio la documentazione tecnica e le eventuali garanzie rilasciate dall'impresa esecutrice relativamente ai materiali e alle lavorazioni effettuate, prestando la collaborazione necessaria per il loro eventuale primo esercizio.

Articolo 4 - Determinazione del credito

1. Il Consorzio riconosce in favore della Drasy, quale definizione complessiva a saldo e stralcio dei rapporti derivanti dagli interventi, un credito massimo di **€ 41.724,00** (euro quarantunomilasettecentoventiquattro/00).
2. Il predetto importo è formato da:
 - € 34.200,00 quale imponibile;
 - € 7.524,00 quale IVA al 22%.
3. Il credito diviene definitivamente riconosciuto e utilizzabile in compensazione soltanto a seguito:
 - a) dell'avveramento della condizione sospensiva prevista dall'articolo 14;
 - b) della produzione della documentazione attestante il pagamento integrale delle fatture;
 - d) della sottoscrizione, con esito positivo, del verbale di ricognizione tecnica degli interventi previsto dall'articolo 3;
 - e) dell'esito favorevole delle verifiche amministrative e contabili previste dal presente accordo.
4. Il credito non produce interessi, rivalutazione monetaria o altri accessori.

Articolo 5 - Modalità di estinzione del credito

1. Il credito definitivamente riconosciuto sarà estinto esclusivamente mediante compensazione progressiva con i contributi relativi al beneficio irriguo annualmente posti a carico della Drasy, a partire dall'anno 2027.
2. La compensazione costituisce una modalità convenzionale di estinzione di contrapposte partite creditorie e debitorie e non determina:
 - a) esenzione della Drasy dalla contribuzione consortile;

- b) riduzione della base contributiva;
 - c) modifica delle tariffe irrigue;
 - d) trattamento differenziato nella determinazione del beneficio;
 - e) erogazione gratuita o preferenziale della risorsa idrica.
3. Il Consorzio procederà annualmente:
- a) alla regolare determinazione del contributo irriguo dovuto dalla Drasy secondo le tariffe, il piano di classifica e le disposizioni vigenti;
 - b) alla contabilizzazione dell'entrata contributiva;
 - c) alla contestuale imputazione di una quota del credito Drasy di pari importo;
 - d) all'estinzione delle contrapposte partite mediante compensazione contabile;
 - e) alla comunicazione alla Drasy dell'importo del contributo, della quota compensata e del credito residuo.
4. La compensazione potrà essere effettuata soltanto nei limiti del credito residuo e del contributo effettivamente dovuto nell'esercizio di riferimento.
5. Qualora il contributo sia stato già iscritto a ruolo o trasmesso al soggetto incaricato della riscossione, il Consorzio adotterà, ove consentito, gli atti conseguenti di discarico, sgravio o rettifica.
6. La compensazione riguarda esclusivamente le posizioni contributive intestate alla Drasy e indicate nell'apposito allegato al presente accordo.

Articolo 6 – Durata e modalità della compensazione

1. La compensazione avrà decorrenza dall'esercizio 2027 e proseguirà per le annualità necessarie fino alla completa estinzione del credito riconosciuto alla Drasy.
2. Per ciascun esercizio, il contributo relativo al beneficio irriguo posto a carico della Drasy sarà compensato con il credito residuo, fino all'estinzione del medesimo.
3. La durata della compensazione non è predeterminata, essendo correlata all'ammontare dei contributi irrigui annualmente posti a carico della Drasy e alle eventuali variazioni degli stessi.
4. Nell'ultima annualità la compensazione sarà limitata all'esatto ammontare del credito residuo e la compensazione si intenderà definitivamente conclusa con l'integrale estinzione del credito riconosciuto, attestata dal competente ufficio consortile mediante apposito prospetto contabile.

Articolo 7 - Somme escluse dalla compensazione

1. Resta fermo che non possono essere compensate somme dovute a titolo diverso dal contributo per beneficio irriguo.
2. La Drasy resta soggetta a tutti gli obblighi amministrativi, tecnici e regolamentari relativi alla fruizione del servizio irriguo.

Articolo 8 - Rendicontazione annuale

1. Il competente ufficio consortile redigerà annualmente un prospetto contenente:
 - a) il credito iniziale;

- b) il contributo irriguo dovuto per l'esercizio;
 - c) la quota estinta mediante compensazione;
 - d) le eventuali somme ancora dovute dalla Drasy (credito residuo);
2. Il prospetto sarà comunicato alla Drasy e conservato agli atti del Consorzio.
 3. Eventuali contestazioni relative a errori di calcolo dovranno essere formulate entro trenta giorni dal ricevimento del prospetto, fatti salvi gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento in relazione agli atti impositivi o contributivi.

Articolo 9 - Dichiarazioni e garanzie della Drasy

1. La Drasy dichiara e garantisce:
 - a) la veridicità e completezza della documentazione prodotta;
 - b) l'effettiva esecuzione delle lavorazioni indicate;
 - c) l'integrale pagamento delle somme risultanti dalle fatture;
 - d) l'assenza di ulteriori fatture, costi o pretese riferibili ai medesimi interventi;
 - e) che il credito non è stato ceduto, pignorato, vincolato o costituito in garanzia;
 - f) di non avere percepito e di non percepire contributi, rimborsi o indennizzi pubblici aventi a oggetto le medesime spese;
2. Qualora una delle dichiarazioni risulti falsa, incompleta o sostanzialmente inesatta, il Consorzio potrà sospendere la compensazione, rideterminare il credito e recuperare le somme indebitamente compensate, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno e di ulteriori azioni consentite dalla norma.

Articolo 10 – Salvaguardia dei diritti del Consorzio

1. Restano integralmente impregiudicati i diritti di proprietà, accesso, ispezione, esercizio, vigilanza, manutenzione, riparazione e sostituzione spettanti al Consorzio sulle infrastrutture irrigue e sulle relative aree di pertinenza in forza dei titoli, delle servitù e delle disposizioni vigenti.
2. Il presente accordo non attribuisce alla Drasy alcun diritto sulle infrastrutture consortili né alcun potere di autorizzare, limitare o condizionare l'accesso e l'esercizio delle prerogative spettanti al Consorzio.
3. La Drasy, nei limiti dell'eventuale disponibilità materiale dei fondi interessati, si impegna a non ostacolare l'esercizio dei diritti del Consorzio e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di fatto che possano impedire o rendere difficoltoso l'accesso alle infrastrutture.
4. Il personale consortile eserciterà le proprie attività nel rispetto dei titoli esistenti e arrecando, compatibilmente con le esigenze di servizio e di sicurezza, il minor pregiudizio possibile alle colture e alle attività aziendali.

Articolo 11 - Manutenzione, vizi e responsabilità

1. La titolarità, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture interessate dagli interventi restano in capo al Consorzio nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Il verbale previsto dall'articolo 3 ha esclusiva funzione di ricognizione tecnica delle lavorazioni eseguite e dello stato funzionale della rete.

2. Restano ferme:

- a) le responsabilità dell'impresa esecutrice per vizi, difetti e difformità delle lavorazioni;
 - b) le garanzie previste dalla legge e dal rapporto contrattuale intercorrente tra la Drasy e l'impresa esecutrice;
 - c) la responsabilità della Drasy per dichiarazioni inesatte o per vizi dei quali fosse a conoscenza e non abbia informato il Consorzio.
3. La redazione del verbale di ricognizione tecnica e il riconoscimento del credito non comportano rinuncia del Consorzio a far valere eventuali vizi, difetti o difformità successivamente accertati.

Articolo 12 - Rinunce e definizione complessiva del rapporto

1. Dalla data di efficacia del presente accordo, la Drasy accetta l'importo definitivamente riconosciuto e la relativa modalità di estinzione quale integrale definizione di ogni pretesa riferibile agli interventi.
2. La Drasy rinuncia espressamente:
 - a) al pagamento immediato in denaro;
 - b) agli interessi legali o moratori;
 - c) alla rivalutazione monetaria;
 - d) al lucro cessante e agli utili d'impresa ulteriori;
 - e) a ogni ulteriore compenso, indennizzo o risarcimento connesso alle medesime opere;
 - f) a promuovere azioni giudiziarie o stragiudiziali aventi il medesimo oggetto, subordinatamente all'integrale adempimento dell'accordo da parte del Consorzio.
3. Il Consorzio, a decorrere dall'efficacia dell'accordo, riconosce l'utilità delle opere nei limiti degli accertamenti contenuti nella relazione tecnica, fatti salvi i vizi occulti, le dichiarazioni non veritiere, l'eventuale duplicazione di rimborsi e ogni circostanza non conosciuta alla data di sottoscrizione.

Articolo 13 - Trasferimento dei fondi e cessazione della posizione contributiva

1. Il credito riconosciuto è riferito alla Drasy e non si trasferisce automaticamente all'acquirente, affittuario o nuovo utilizzatore dei fondi.
2. In caso di alienazione, affitto, conferimento, cessione o perdita della disponibilità dei terreni, la Drasy dovrà darne comunicazione al Consorzio entro trenta giorni.
3. L'eventuale cessione del credito o il trasferimento della possibilità di compensazione richiedono il preventivo consenso scritto del Consorzio e l'adozione degli atti di competenza dell'organo consortile.
4. Qualora la Drasy cessi definitivamente di essere titolare di posizioni contributive compensabili prima dell'integrale estinzione del credito, il credito residuo non sarà automaticamente liquidato in denaro, ma dovrà essere oggetto di specifica valutazione e di separato provvedimento del competente organo consortile.

Articolo 14 - Condizione sospensiva, approvazione ed efficacia dell'accordo

1. Il presente accordo è sottoscritto sotto condizione sospensiva, ai sensi degli artt. 1353 e seguenti c.c., della sua approvazione mediante apposito provvedimento amministrativo del Consorzio.
2. L'accordo sarà allegato al predetto provvedimento, ne costituirà parte integrante e sostanziale e acquisterà efficacia dalla data della relativa adozione, salvo diversa decorrenza espressamente prevista.
3. Fino all'approvazione, il presente accordo non produce effetti obbligatori, patrimoniali, contabili o finanziari e non determina il sorgere, in favore della Drasy, di alcun credito certo, liquido ed esigibile.

Articolo 15 - Salvaguardia contabile e normativa

1. La compensazione sarà eseguita nel rispetto delle norme in materia di bilancio, contabilità, contribuzione consortile e riscossione.
2. L'approvazione dell'accordo non determina cancellazione, rinuncia o minore accertamento delle entrate contributive, che dovranno essere annualmente determinate e contabilizzate secondo le regole ordinarie.
3. Qualora sopravvenute disposizioni normative, rilievi degli organi di vigilanza o impedimenti contabili rendano impraticabile, in tutto o in parte, la modalità di compensazione convenuta, le Parti potranno individuare una diversa modalità mediante apposito atto scritto, subordinato all'approvazione del competente organo consortile.
4. L'eventuale invalidità di una singola clausola non determina l'invalidità dell'intero accordo, qualora le restanti disposizioni possano conservare autonoma efficacia.

Articolo 16 - Comunicazioni

1. Le comunicazioni relative al presente accordo saranno effettuate ai seguenti domicili digitali:
 - per il Consorzio: consorziobonifica3ag@legalmail.it;
 - per la Drasy: drasysrl@pec.it.
2. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Articolo 17 - Controversie

1. Le Parti si impegnano a esperire preventivamente ogni ragionevole tentativo di definizione bonaria delle controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione dell'accordo.
2. In caso di esito negativo, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria munita di giurisdizione e competenza secondo la normativa vigente.
3. Restano ferme le attribuzioni della giurisdizione tributaria per le controversie relative alla determinazione e alla debenza dei contributi consortili.

Articolo 18 - Spese, imposte e registrazione

1. Il presente accordo sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte che ne avrà interesse.

Articolo 19 - Disposizioni finali

1. Ogni modifica del presente accordo dovrà risultare da atto scritto e sarà subordinata all'approvazione della Direzione Generale.
2. Il presente accordo è sottoscritto in duplice originale o mediante firma digitale.

3. Le Parti dichiarano di aver letto e compreso integralmente il contenuto dell'accordo e di approvare tutte le disposizioni.

Agrigento, 15 SET. 2026

PER IL CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

Il Direttore Generale

Ing. Pieralberto Guarino



PER DRASY SOCIETÀ AGRICOLA A R.L.

Il legale Rappresentante



Firmato digitalmente da:

Manea Roberta Maria

Firmato il 15/09/2026 11:20

Seriale Certificato: 5378807

Valido dal 12/01/2026 al 12/01/2029

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA